

D.Lgs. 231/2001: aggiornamenti normativi intervenuti nel 2014

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2014

Reati introdotti dalla legge 186/2014

- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.)

1. Autoriciclaggio

Il nuovo reato di cui all'art. 648 ter 1. c.p. è volto alla repressione del comportamento di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La figura ha un evidente e stretta connessione con i reati di ricettazione e riciclaggio, perseguendo lo scopo di un potenziamento della lotta all'evasione fiscale, vanificando gli effetti economici del reato presupposto a quello del riciclaggio, nonché di contrastare le condotte illecite poste in essere mediante la interposizione di una persona giuridica.

Sistema sanzionatorio ex 231

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione della fattispecie di reato da parte della l. 186/2014, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231: la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, mentre nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Parte Speciale 17

Reato di autoriciclaggio

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato introdotte dalla legge 186/2014 e quelle già individuate nella Parte Speciale 7 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

3) Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 7 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alla presente figura criminosa.